



Comune di Trinità

Regione Piemonte
Provincia di Cuneo


COMUNE di TRINITA'

Via Roma 1 – C.A.P. 12049 - Tel. 0172/66.131 – Fax 0172/173.0548

P.IVA/C.F. 00367390044

e-mail: municipio@comune.trinita.cn.it

PEC: trinita@cert.ruparpiemonte.it



Regione Piemonte

Ordinanza n. 23/2022

OGGETTO: Divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione della manifestazione denominata "Street Food" nella serata del 08/07/2022.

IL SINDACO

- VISTA l'istanza presentata relativa alla manifestazione denominata "Street Food" da svolgersi nella serata del 08/07/2022 in cui è previsto l'afflusso di pubblico
- CONSIDERATI i gravi eventi accaduti in Italia che hanno espresso con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo dei contenitori sopra menzionati, vuoti ed infranti
- VALUTATA dall'Amministrazione Comunale l'opportunità, allo scopo di prevenire effetti pregiudizievoli per motivi sanitari e di tutela dell'incolumità dei partecipanti, l'adozione di provvedimenti di divieto di vendita, detenzione e consumo di bevande contenute in contenitori di vetro e in lattine di alluminio in occasione di eventi che prevedano concentrazione di partecipanti e/o afflusso di pubblico
- RITENUTO necessario, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela della sicurezza, vietare, nelle aree interessate alla manifestazione di cui in oggetto, il consumo in asporto, la vendita e la somministrazione di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio
- CONSIDERATO che il divieto è diretto a prevenire episodi di vandalismo connessi all'abbandono, dopo l'uso, dei contenitori sopra menzionati, nonché gli eventuali rischi derivanti dalla dispersione a terra di frammenti degli stessi, il divieto non sarà applicato nel caso di somministrazione di bevande in bottiglia o in lattina di alluminio ai soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici
- RILEVATA pertanto la necessità che il consumo di bevande avvenga nel rispetto assoluto del divieto di utilizzo di contenitori di vetro e lattine di alluminio impiegando in sostituzione contenitori di carta, o altro materiale equipollente
- RICHIAMATI:
 - La Circolare del Ministero dell'Interno n° 555/OP/1991/2017/1 del 07.06.2017;
 - Il Decreto Legge 20.02.2017 n° 14 convertito con modificazioni nella Legge 18.04.2017 n° 48
 - L'art. 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- VISTA la propria competenza in merito.

ORDINA

1. Che, all'interno dell'area della manifestazione denominata "Street Food" in Piazza Umberto I dalle ore 16:00 del giorno 08/07/2022, sia vietata:
 - a) La somministrazione, la vendita per asporto, la detenzione, di bevande in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;
 - b) Il consumo in luogo pubblico di bevande contenute in recipienti di vetro e in lattine di alluminio;

2. Che nell'area della manifestazione e degli spettacoli non siano introdotte:

- a) Borse e zaini di grandi dimensioni;
- b) Bombolette spray;
- c) Materiali atti ad offendere;

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga attuato dall'organizzatore dell'evento
- L'invio della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Trinità
- La pubblicazione sull'Albo Pretorio Online.

INFORMA

- Che Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della art. 2 lett. b della Legge 6.12.1971 n. 1034 oppure in via alternativa ricorso al Presidente della Repubblica in applicazione all'art. 8 del DPR del 24.11.1971 n. 1199
- E' altresì ammesso - contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale ai sei sensi del art. 37 del C.d.S. - ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

Trinità, li 01/07/2022



IL SINDACO
Zucco Ernesta